



COMUNE DI MIRANDA PIAZZA ROSSINI NR 1
86080 MIRANDA (IS) TEL. 0865497131 FAX 0865497197
comunedimiranda@pec.it – tributi@comune.miranda.is.it

VADEMECUM PER IL VERSAMENTO

I.M.U. 2022 – Imposta Municipale Unica

VADEMECUM PER IL VERSAMENTO IMU 2022

<i>TIPO IMMOBILE</i>	<i>BASE IMPONIBILE</i>	<i>DETRAZIONI O RIDUZIONI</i>	<i>ALIQUOTA</i>	<i>QUOTA COMUNE</i>	<i>QUOTA STATO</i>
Abitazione principale e relative pertinenze con categorie C2/C6/C7 max una per ciascuna categoria <u>(ESCLUSO abitazioni di cat. A1/A8/A9)</u>	Rendita catastale	****	ESENTE	0	0
Abitazione principale <u>CATEGORIE A1/A8/A9</u> e relative pertinenze (C2/C6/C7 max una per ciascuna categoria)	Rendita catastale	Base € 200,00	5 x mille	5 x mille	0
Immobili diversi dall'abitazione principale	Rendita catastale	****	9,60 x mille	9,60 x mille	0
Unità immobiliari concesse in comodato gratuito dal soggetto passivo ai parenti in linea retta e affini entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale e relative pertinenze, a condizione che il contratto di comodato gratuito sia registrato presso l'Agenzia delle Entrate	Rendita catastale	Riduzione del 50% della base imponibile (presentare autocertificazione e copia registrazione contratto di comodato)	9,60 x mille	9,60 x mille	0
Fabbricati inagibili o inabitabili	Rendita catastale	Riduzione del 50% della base imponibile (presentare autocertificazione)	9,60 x mille	9,60 x mille	0
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - Con esclusione della categoria D/10	Rendita catastale	****	10,10 x mille	2,50 x mille	7,60 x mille
Terreni agricoli	*****	****	ESENTE	0	0

Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3 bis D.L 557/1993 convertito in L. 133/1994	*****	****	ESENTE	0	0
Aree fabbricabili	Valore di mercato	****	8,60 x mille	8,60 x mille	0

VERSAMENTO IMU

Il pagamento di quanto dovuto dovrà essere effettuato **IN AUTOLIQUIDAZIONE** e in due rate con scadenza:

I RATA 16/06/2022	II RATA 16/12/2022
--------------------------	---------------------------

NOTE

Per **abitazione principale** si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il **suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.**

Nel caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il soggetto passivo (cioè chi deve versare l'IMU) è il coniuge assegnatario a titolo di diritto di abitazione.

- **Pensionati residenti all'estero** (art. 1, comma 743, della Legge 234/2021- Legge di Bilancio 2022). Limitatamente all'anno 2022 è ridotta al 37,5% l'IMU relativa ad una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o non data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

SI CONSIGLIA di presentare una dichiarazione all'ufficio tributi nei seguenti casi:

- presenza di più immobili in categoria C/6, C/2 e C/7 ai fini del vincolo di pertinenzialità rispetto all'abitazione principale;
- diritto d'uso coniuge superstite;
- comodato gratuito a parenti in linea retta entro il I grado in base ai requisiti previsti dalla legge di stabilità n. 208/2015.

La base imponibile è ridotta del 50 %:

- per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 corredata da perizia di tecnico abilitato attestante lo stato di inagibilità dell'immobile che il Servizio Tributi si riserva di sottoporre ai servizi tecnici comunali per la verifica di veridicità;
- per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, alle condizioni previste dalla legge n. 208/2015;
- per ulteriori dettagli si rimanda al regolamento IMU, pubblicato sul sito del Comune di Miranda.

IL VICESINDACO
F.to Alberto BELMONTE